



COMUNE DI FORANO

Ordinanza N. 23 del 06/07/2022

PROPOSTA N.ro 24 del Settore MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE E TRASPORTO SCOLASTICO
Ufficio UFFICIO MANUTENZIONE

OGGETTO: POTATURA SIEPI, E PIANTE NONCHE' ABBATTIMENTO ALBERI IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI, VICINALI E PROVINCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VERIFICATO che ai bordi delle strade suddette risulta crescente il fenomeno di piante, siepi, rami, foglie e fronde che invadono la sede stradale.

DATO ATTO che il fenomeno crea ostacolo ai pedoni, ciclisti ed automobilisti, occultando la visibilità della segnaletica agli utenti della strada e talvolta danneggiati i corpi dell'illuminazione pubblica e/o ne riduce la luminosità nelle ore notturne.

CONSIDERATO che nell'eventualità di condizione meteorologiche avverse potrebbero verificarsi episodi che pregiudicano la sicurezza stradale causando gravi situazioni di pericolo in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare.

APPURATO CHE nel territorio comunale vi sono numerosi terreni confinanti con le strade pubbliche che versano in condizione di abbandono ed incuria.

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285- Nuovo Codice della Strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza.

DATO ATTO che i proprietari e/o conduttori dei fondi e dei terreni confinanti con le strade comunali e provinciali hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte dell'utente della strada.

VISTI l'art.29 del Codice della Strada, D,Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi.

VISTI gli art. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini.

RITENUTO che sussistono le condizioni necessarie per l'emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo per l'incolumità pubblica.

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambienti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa.

VISTI: i commi 2 e 4 art. 54 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i e gli atti d'ufficio.

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di fondi e di terreni confinanti con le strade provinciali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

- 1- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che oltrepassano la fascia di rispetto stradale verso le strade provinciali, comunali e relativi marciapiedi;
- 2- le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree pari a mt. 1,50 dal ciglio della strada e relativi marciapiedi avendo cura di conservare l'integrità, la stabilità e la bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta qualora si ravvisino problemi di stabilità della stessa;
- 3- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

È FATTO OBBLIGO

Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa.

Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

Di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade provinciali e vicinali a uso pubblico.

Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli art. 891 e seguenti del Codice civile.

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- in caso di inadempimento i lavori vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base al citato articolo del Codice della Strada), all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale

COMUNICA CHE

- L'Amministrazione competente è il COMUNE DI FORANO, con sede in Via del Passeggio n. 2, posta PEC: posta@pec.comune.forano.ri.it;

- Gli interessati potranno prendere visione degli atti del procedimento amministrativo presso l'ufficio tecnico comunale previo appuntamento telefonico al n. 0765570020 int.6;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Forano.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- LEGIONE CARABINIERI FORESTALI "LAZIO" STAZIONE DI MONTEBUONO;
- STAZIONE CARABINIERI DI STIMIGLIANO;
- COMANDO VIGILI UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA;

IL SINDACO

(Cortella Marco)



Forano, li 06/07/2022

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO

